

Stefano Margiotta

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

© Copyright Legislazione Tecnica 2023

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di marzo 2023 da

Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.

Viale Enrico Ortolani 149/151 - Zona industriale di Acilia - 00125 - Roma

Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura, 16

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 – Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

PREFAZIONE	16
NOTE SULL'AUTORE, DIALOGO CON L'AUTORE	18
AVVERTENZE	19

PARTE PRIMA VALUTAZIONI AMBIENTALI

1. VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)	23
1.1 La procedura e il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale	23
1.1.1 Finalità e inderogabilità della procedura di V.I.A. - Campo di applicazione	23
1.1.2 Istanza di V.I.A.	27
1.1.3 Verifiche preliminari e pubblicazione della documentazione	29
1.1.3.1 <i>Verifica preliminare</i>	29
1.1.3.2 <i>Consultazioni col pubblico</i>	30
1.1.4 Pagamento del contributo per oneri istruttori e di monitoraggio	31
1.1.5 Attività dell'Autorità competente e della relativa commissione	32
1.1.6 La decisione sulla compatibilità ambientale	34
1.1.6.1 <i>Il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale</i>	34
1.1.6.2 <i>Termini per la decisione ed effetti dell'inerzia</i>	34
1.1.6.3 <i>Natura e contenuto della decisione</i>	36
1.1.6.4 <i>La motivazione</i>	42
1.1.6.5 <i>Preavviso di esito negativo del procedimento</i>	43
1.1.6.6 <i>Il concerto del direttore del Ministero della cultura - Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale</i>	44
1.1.6.7 <i>Pubblicazione</i>	44
1.1.6.8 <i>Effetti del provvedimento di V.I.A.</i>	45
1.1.7 Inerzia nella decisione e poteri sostitutivi	45
1.1.8 Termini di validità della decisione e durata dell'efficacia	45
1.1.9 V.I.A. ed autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ..	46

1.1.10	Rapporti tra V.I.A. e altre procedure connesse	47
1.1.10.1	<i>V.I.A. e procedure per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere</i>	47
1.1.10.2	<i>V.I.A. e valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)</i>	48
1.1.10.3	<i>V.I.A. e valutazione ambientale strategica (V.A.S.)</i>	48
1.1.10.4	<i>Rapporti con l'autorizzazione paesaggistica</i> . .	49
1.1.10.5	<i>Rapporti con il Piano di utilizzo di terre e rocce di scavo</i>	49
1.1.11	Linee guida e studi elaborati nell'ambito di attività istituzionali	49
1.1.12	Opere eseguite senza V.I.A. o in violazione del relativo provvedimento - Sanzioni	49
1.1.12.1	<i>Opere realizzate in assenza del provvedimento di V.I.A. o in presenza di provvedimento annullato</i>	49
1.1.12.2	<i>Violazioni del provvedimento di V.I.A.</i>	50
1.1.12.3	<i>Sanzioni</i>	50
1.1.13	Impugnazioni	51
1.1.14	Procedura di impatto ambientale regionale e delle Province autonome	52
1.1.15	Progetti compresi nel PNRR e nel PNIEC	54
	<i>APPENDICE I - Progetti ed opere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.)</i>	56
	<i>APPENDICE II - Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale (D.M. 24 dicembre 2015, n. 308)</i>	65
1.2	Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di opere o progetti (<i>screening</i>)	69
1.2.1	Progetti da sottoporre a verifica	69
1.2.1.1	<i>Progetti sottoposti a verifica dell'assoggettabilità a V.I.A. statale</i>	69
1.2.1.2	<i>Progetti sottoposti a verifica dell'assoggettabilità a V.I.A. regionale o delle Province autonome</i>	70
1.2.2	Procedimento	77
1.2.2.1	<i>Criteri per la verifica di assoggettabilità</i>	80
1.2.3	Esenzioni dalla V.I.A. per atto ministeriale	82
1.2.4	Consultazioni con l'Autorità competente per escludere da V.I.A. interventi volti a migliorare il "rendimento ambientale"	82
	<i>APPENDICE III - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (D.M. 30 marzo 2015)</i>	84

1.3	Elaborazione dello studio di impatto ambientale	93
1.3.1	Contenuto	93
1.3.2	Costi per l'elaborazione dello Studio di impatto ambientale	99
1.3.3	Facoltà del proponente di chiedere all'Autorità competente la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale	99
1.3.4	Linee guida e studi elaborati nell'ambito di attività istituzionali	100
	<i>APPENDICE IV - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale</i>	<i>101</i>
	<i>APPENDICE V - Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC</i>	<i>146</i>
1.4	Monitoraggio - Il c.d. giudizio di ottemperanza	178
1.4.1	Contenuti tecnici del monitoraggio ambientale - Piani di monitoraggio	178
1.4.2	Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali ...	179
	<i>1.4.2.1 Procedimento di verifica dell'ottemperanza ...</i>	<i>179</i>
1.4.3	Impatti ambientali imprevisti	180
1.4.4	Informativa pubblica sugli esiti del monitoraggio	181
1.4.5	Monitoraggio sull'esecuzione delle c.d. Grandi Opere ..	181
1.5	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	181
	Bibliografia	185
2.	VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.)	187
2.1	Interventi edilizi in aree della Rete Natura 2000	187
2.1.1	Schema grafico	190
2.1.2	Elaborazione dello studio di incidenza	190
2.1.3	Schema logico per la completezza dello studio e della V.INC.A.	191
2.1.4	Format di supporto	195
2.2	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	195
	Bibliografia	199
3.	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)	200
3.1	Finalità della V.A.S. e termine per l'esperimento	200
3.2	Piani e programmi da assoggettare a V.A.S.	201

3.3	Piani e programmi di cui va verificata l'assoggettabilità	204
3.4	Organo competente	206
3.5	Procedura	207
3.6	L'approvazione del piano o programma e la relativa V.A.S.	213
3.7	Monitoraggio degli impatti derivanti dall'approvazione	213
3.8	Coordinamento con la V.I.A.	214
3.9	Rapporti con la V.INC.A.	214
3.10	Impatti ambientali interregionali	215
3.11	Contributo per oneri istruttori e di monitoraggio	215
3.12	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	216
	Bibliografia	218

PARTE SECONDA
AUTORIZZAZIONI UNICHE O INTEGRATE

4.	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)	223
	Premessa - Autorizzazione integrata ambientale e valutazione d'impatto ambientale	223
4.1	Campo di applicazione	224
4.1.1	Interventi soggetti ad autorizzazione integrata ambientale	224
4.2	Domanda per il rilascio dell'A.I.A.	231
4.2.1	A.I.A. di competenza statale	231
4.2.2	A.I.A. di competenza regionale o delle Province autonome	234
4.2.3	Relazione di riferimento in casi specifici	234
4.2.3.1	<i>Contenuti minimi della relazione di riferimento secondo l'impianto cui si riferisce</i>	235
4.2.4	Contenuto della domanda da parte di imprese a rischio incidente rilevante	236
4.2.5	Oneri istruttori	236
4.2.6	Inoltro della domanda	237
4.3	Procedimento di autorizzazione integrata ambientale	237

4.3.1	Verifica della documentazione e comunicazione di avvio del procedimento	237
4.3.2	Pubblicazione dei dati sulla domanda ed osservazioni del pubblico	238
4.3.3	Istruttoria e acquisizione di atti e prescrizioni	238
4.3.4	Termine di conclusione del procedimento	239
4.3.5	Accordi tra gestore, Stato e altri enti pubblici per impianti di preminente interesse nazionale	240
4.4	Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale	240
4.4.1	Condizioni per il rilascio	240
4.4.2	Contenuto	244
4.5	Contenuto dell'A.I.A. e fissazione dei valori-limite	247
4.6	Pubblicazione delle A.I.A. rilasciate	251
4.7	Effetti dell'autorizzazione integrata ambientale	251
4.8	Durata, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale	253
4.9	Modifiche degli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale	256
4.10	Incidenti ed eventi anomali	257
4.11	Esercizio dell'attività in seguito ad A.I.A.	258
4.11.1	Comunicazione dell'attuazione	258
4.11.2	Prescrizioni in merito a monitoraggi e controlli	258
4.11.3	Trasmissione periodica dei dati	259
4.11.4	Controlli da parte di ISPRA o ARPA/APPA	259
4.11.5	Controlli da parte di organi non dedicati alla vigilanza in materia ambientale	260
4.11.6	Controllo diffuso	261
4.12	Mancato rispetto dell'A.I.A. e delle sue prescrizioni - Sospensione e decadenza	261
4.13	Sanzioni	262
4.14	Contestazione della violazione	263
4.15	Tariffe per l'A.I.A. di competenza statale	264
4.16	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	265
	Bibliografia	268
5.	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)	269
5.1	Soggetti e impianti sottoposti ad A.U.A.	269
5.2	Procedura di rilascio	271

5.3	Modifica dell'attività o dell'impianto	274
5.4	Durata e rinnovo	276
5.5	Oneri istruttori e tariffe	277
5.6	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	278
	Bibliografia	280
6.	PROVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (P.U.A.) E PROVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.)	281
6.1	Campo di applicazione	281
6.2	Provvedimento unico ambientale di competenza statale	281
6.2.1	Procedimento	282
6.2.2	Il provvedimento	286
6.2.3	Coordinamento tra P.U.A. e autorizzazioni nello stesso comprese	286
6.2.4	Autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell'opera	286
6.3	Provvedimento autorizzatorio unico regionale	287
6.3.1	Procedimento	287
6.3.2	Il provvedimento	292
6.3.3	Coordinamento tra P.A.U.R. e autorizzazioni nello stesso comprese	293
6.3.4	Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica	293
	<i>6.3.4.1 Procedimento e provvedimento</i>	294
6.4	Rinvii	296
6.5	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	297

**PARTE TERZA
AUTORIZZAZIONI DI SETTORE**

7.	AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA	301
7.1	Regime dell'autorizzazione integrata ambientale e dell'autorizzazione unica ambientale	301
7.2	Onere di autorizzazione delle emissioni	302
7.2.1	Procedura di autorizzazione per nuovi stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (regime residuale) .	304
7.2.2	Procedura di autorizzazione per stabilimenti già autorizzati che producono emissioni nell'atmosfera	305

7.3	Contenuto dell'autorizzazione	306
7.3.1	Prescrizioni sui valori-limite e il contenimento delle emissioni	306
7.3.2	Prescrizioni sul convogliamento delle emissioni	307
	7.3.2.1 <i>Adeguamento alla disciplina sul convogliamento delle emissioni - Disciplina transitoria</i>	308
7.3.3	Prescrizioni	309
7.3.4	Contenzioso sui risultati sull'interpretazione delle misurazioni	309
7.4	Messa in esercizio dell'impianto - Campionamenti iniziali	310
7.5	Esclusione dell'onere di autorizzazione	310
7.5.1	Valori-limite	314
7.5.2	Compresenza di impianti esclusi e di impianti assoggettati	314
7.5.3	Dispositivi mobili	314
7.5.4	Onere di comunicare la messa in esercizio	314
7.5.5	Casi di assoggettamento ad autorizzazione di impianti altrimenti esclusi	315
7.6	Impianti " <i>autorizzati</i> " tramite adesione ad autorizzazioni generali	315
7.6.1	Contenuto dell'autorizzazione generale	319
7.6.2	Stabilimento non più compreso nell'area dell'autorizzazione generale	320
7.6.3	Obblighi del gestore - Procedura	320
7.6.4	Durata e rinnovo dell'autorizzazione generale	321
7.6.5	Mancata adesione all'autorizzazione generale - Conseguenze	321
7.6.6	Casi di assoggettamento ad autorizzazione ordinaria di impianti altrimenti soggetti ad autorizzazione generale .	321
7.6.7	Disciplina transitoria delle autorizzazioni generali nelle more della loro adozione	321
7.7	Casi di esenzione dai regimi autorizzatori	322
7.8	Valori-limite di emissione	322
7.8.1	Impianti di bioraffinazione	325
7.8.2	Altre casistiche	325
7.9	Guasti e anomalie - Obblighi del gestore	325
7.10	Controlli e ispezioni	326
7.11	Grandi e medi impianti di combustione, emissioni di C.O.V., inceneritori di rifiuti	327
7.12	Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di emissioni verso l'atmosfera	327

7.13 Emissioni odorigene	329
7.14 Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	330
Bibliografia	334
8. AUTORIZZAZIONE DI SCARICHI IDRICI	335
8.1 Campo di applicazione della disciplina - Il concetto di scarico	335
8.1.1 Acque meteoriche e di dilavamento (acque piovane) .	337
8.1.2 Fanghi di depurazione - Natura di "rifiuto" e non di "scarico"	338
8.2 Regimi autorizzatori	338
8.2.1 Esclusione di oneri autorizzatori per i reflui domestici in rete fognarie	339
8.2.2 Procedimento e provvedimento autorizzatorio - Impianti non soggetti ad A.I.A. o A.U.A.	344
8.2.2.1 <i>Contenuti della domanda</i>	345
8.2.2.2 <i>Contenuti dell'autorizzazione</i>	347
8.2.2.3 <i>Durata e rinnovo dell'autorizzazione</i>	349
8.2.3 Scarichi in mare - Autorizzazione ministeriale	350
8.2.4 Insediamenti isolati	351
8.2.5 Acque reflue termali	351
8.2.6 Regimi autorizzatori per acque domestiche ed urbane .	351
8.3 Inosservanza delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione .	351
8.4 Sistema sanzionatorio	352
8.4.1 Altri comportamenti illeciti e relative sanzioni	354
8.4.2 Procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative ..	355
8.5 Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	355
9. AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI RUMORE	362
Premessa	362
9.1 Richiesta di autorizzazione in deroga	363
9.2 Obbligo di documentare la previsione dell'impatto acustico e le misure per ridurre il rumore	363
9.3 Adempimenti nella fase di acquisizione del titolo abilitativo dell'intervento edilizio	363
9.3.1 Asseverazione	363
9.3.2 Obbligo di valutazione previsionale del clima acustico	364
9.3.3 Obbligo di documentazione di previsione dell'impatto acustico o autocertificazione	365

9.3.4	Schema grafico	366
9.4	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	366
10.	AUTORIZZAZIONE A REALIZZARE IMPIANTI E GESTIRE RIFIUTI ..	370
	Premessa	370
10.1	Impianti e gestione di rifiuti compresi nell'allegato VIII	371
10.2	Impianti e gestione di rifiuti non compresi nell'allegato VIII ..	373
10.2.1	Effetti dell'autorizzazione	376
10.2.2	Contenuto dell'autorizzazione	377
10.2.3	Autorizzazione unica e destinazione urbanistica dell'area	378
10.2.4	Durata dell'efficacia dell'autorizzazione	379
10.2.4.1	<i>Rinnovo</i>	379
10.2.5	Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Sanzioni	380
10.2.6	Autorizzazioni per operazioni di recupero in mancanza di norme nazionali o comunitarie	381
10.2.7	Impianti di discarica e impianti di incenerimento dei rifiuti	382
10.3	Impianti mobili di smaltimento o di recupero	383
10.4	Impianti di ricerca e di sperimentazione	383
10.5	Varianti sostanziali all'impianto o alle modalità di esercizio ..	385
10.6	Recupero dei rifiuti della tipologia 1 con modalità e limiti indicati da norme tecniche	385
10.7	Norme tecniche nazionali per il recupero di rifiuti non pericolosi (procedure semplificate)	389
10.8	Norme tecniche nazionali per il recupero di rifiuti pericolosi (procedure semplificate)	389
10.9	Recupero di rifiuti pericolosi provenienti da navi (procedure semplificate)	389
10.10	Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione (autosmaltimento)	389
10.11	Utilizzazione di rifiuti dell'elenco verde in impianti A.I.A.	390
10.12	Comunicazioni d'ufficio al Catasto dei rifiuti/ISPRA	390
10.13	Deposito temporaneo di rifiuti	390
10.14	Deposito non temporaneo (stoccaggio) di rifiuti	391
10.15	Centri di raccolta dei rifiuti urbani	393
10.16	Sgombero della neve	393

10.17	Preparazione per il riutilizzo	394
10.18	Compostaggio	394
10.18.1	Attivazione impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili tramite S.C.I.A.	395
10.18.2	Compostaggio di comunità	395
10.18.3	Autocompostaggio - Piccolo compostaggio domestico	401
10.19	Raccolta e trasporto - Bonifica dei siti inquinati	401
10.20	Terre e rocce da scavo	401
10.20.1	Definizione e campo di applicazione della normativa	404
10.21	Gestione di particolari tipologie di rifiuto	406
10.22	Sanzioni	407
10.22.1	Traffico illecito di rifiuti	408
10.23	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	409
	Bibliografia	433
11.	AUTORIZZAZIONE DI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA	437
	Premessa	437
11.1	I valori soglia per gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica	437
11.2	Schemi grafici adempimenti e procedure amministrative	446
11.2.1	Procedura ordinaria	446
11.2.2	Procedura semplificata	447
11.2.3	Procedura semplificata per aree di piccole dimensioni	448
11.3	Superamento e pericolo di superamento delle concentrazioni- soglia di contaminazione	449
11.4	Piano di caratterizzazione, analisi del rischio e procedure di autorizzazione ed approvazione	450
11.4.1	Obbligo e procedura di autorizzazione del piano di caratterizzazione	450
11.4.2	Elaborazione del piano di caratterizzazione	451
11.4.3	Risultati e procedura di approvazione dell'analisi di rischio	451
11.4.4	Adempimenti da espletare secondo gli esiti	451
11.5	Superamento delle soglie C.S.R. - Obblighi e progetto di bonifica dell'area	452
11.5.1	Possibilità di accordi di programma	455
11.5.2	Elementi per la redazione del progetto di bonifica .	455
11.6	Certificazione di avvenuta bonifica	459
11.7	Procedura semplificata per la bonifica del suolo	459

11.8	Procedure semplificate per aree di piccole dimensioni	461
11.9	Punti vendita di carburante - Criteri semplificati	464
11.10	Bonifica delle aree agricole	464
11.11	Aree militari	464
11.12	Siti di interesse nazionale	464
11.13	Obblighi e facoltà di soggetti non responsabili dell'inquinamento	465
11.13.1	Proprietari dell'area non responsabili dell'inquinamento	465
11.13.2	Bonifica eseguita dalla P.A.	466
11.14	Bonifica a spese degli enti pubblici - Oneri e garanzie a carico degli obbligati e dei proprietari	469
11.15	Controlli	471
11.16	Sanzioni	471
11.17	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	473
	Bibliografia	476
12.	AUTORIZZAZIONE D'INTERVENTI IN AREE DI RILIEVO PAESAGGISTICO	480
	Introduzione - Evoluzione del quadro giuridico della materia	480
12.1	Individuazione di beni ed aree tutelate perché di interesse paesaggistico	484
12.2	Interventi liberi da vincoli paesaggistici ancorché eseguiti su beni ed aree d'interesse paesaggistico	488
12.2.1	Chiarimenti del Ministero della cultura	499
12.3	Onere di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per interventi sui beni ed aree d'interesse paesaggistico	504
12.3.1	Procedura ordinaria	506
12.3.2	Tempi della procedura	509
12.3.3	Efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica	509
12.3.4	Modalità di redazione dell'istanza - Documentazione da allegare	510
12.3.5	Riesame di pareri, nulla osta o atti di assenso	510
12.3.6	La relazione paesaggistica - Contenuti e documenti connessi	511
12.3.7	Provvedimento	517
12.3.8	Schema grafico	520
12.4	Interventi di lieve entità - Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata	521

12.4.1	Elenco degli interventi minori	521
12.4.1.1	<i>Rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche</i> ...	528
12.4.2	Procedura semplificata	528
12.4.2.1	<i>Procedura in Conferenza dei servizi</i>	530
12.4.2.2	<i>Procedura senza Conferenza dei servizi</i> ...	530
12.5	Vigilanza e sanzioni - Estinzione degli illeciti e non punibilità	536
12.5.1	Non punibilità in caso di compatibilità paesaggistica	540
12.5.2	Estinzione degli illeciti in caso di rimessione in pristino	542
12.6	Disciplina transitoria fino al 2010	542
12.7	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	543
	Bibliografia	550
13.	AUTORIZZAZIONE D'INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO O IDRAULICO	554
	Premessa	554
13.1	Individuazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico .	554
13.2	Interventi soggetti a c.d. nulla osta idrogeologico	555
13.3	Procedura per il c.d. nulla osta idrogeologico	556
13.4	Abusi idrogeologici - Sanzioni	557
13.4.1	Ordine di riduzione in pristino - Autorizzazione idrogeologica in sanatoria	558
13.5	Pianificazione di bacino - Interventi in aree a rischio	558
13.6	Autorizzazione idraulica	559
13.7	Riferimenti normativi delle Regioni/Province autonome	560
	Bibliografia	562
14.	ALTRE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	563
14.1	Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e posa in mare di cavi e condotte	563
14.2	Movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte	563
14.3	Smaltimento rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane	564
14.4	Uso di combustibili non conformi per esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni delle navi	564
14.5	Attività industriali a rischio di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose	566

NOTA PER IL DOWNLOAD

Il libro cartaceo è corredato di documenti integrativi dell'opera reperibili nell'Area download collegata al volume, accessibile collegandosi all'indirizzo:

www.legislazionetecnica.it/download

ed inserendo il codice riportato in seconda di copertina dopo aver effettuato accesso con le proprie credenziali (chi non ne fosse in possesso dovrà preventivamente effettuare la registrazione gratuita al sito).

All'interno del libro, i documenti in download sono contrassegnati da riferimenti numerici.

INDICE DOWNLOAD

AD00.pdf	Codice ambientale completo coordinato
AD01.pdf	Linee guida per la valutazione di impatto sanitario
AD02.pdf	Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i.
AD03.pdf	Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale
AD04.pdf	Linee guida per la predisposizione della sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale
AD05.pdf	Linee guida per l'integrazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità nella valutazione di impatto ambientale
AD06.pdf	Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
AD07.pdf	Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA - Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5)
AD08.pdf	Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA - Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Atmosfera (Capitolo 6.1)
AD09.pdf	Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA - Indirizzi metodologici specifici: Ambiente idrico (Capitolo 6.2)
AD10.pdf	Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA - Indirizzi metodologici specifici: Biodiversità (Capitolo 6.4)
AD11.pdf	Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA - Indirizzi metodologici specifici: Agenti fisici - Rumore (Capitolo 6.5)
AD12.pdf	Allegati 1-5 al D.M. 6 marzo 2017, n. 58

PREFAZIONE

La disciplina delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, pur trovando quasi completamente luogo in un unico testo normativo (il D. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006) è tutt'altro che ben coordinata nelle varie parti che la compongono.

Se infatti, da un lato, il quadro giuridico della materia è orientato a raccogliere in un unico provvedimento amministrativo le varie autorizzazioni di settore (tendenza che coglie talora impreparate le Amministrazioni), dall'altro esso presenta plurimi provvedimenti o autorizzazioni, tutti definiti, a vario titolo, "*unic*". La stessa autorizzazione unica ambientale non è affatto tale, in quanto non comprende, ad esempio, le autorizzazioni per la gestione di rifiuti eventualmente connessa all'attività, né il nulla osta idrogeologico, né l'autorizzazione paesaggistica.

Quest'ultima, benché spesso connessa a profili attinenti all'attività edilizia, trova naturalmente spazio nelle trattazioni che riguardano le autorizzazioni ambientali, sia perché il paesaggio è tra le componenti ambientali di cui tenere conto, ad esempio, in sede di V.I.A. (artt. 5, comma 1, e 23, D. Leg.vo n. 152 del 2006) sia perché è tra le autorizzazioni assorbite dal provvedimento unico ambientale (art. 27, D. Leg.vo cit.). In realtà, la tutela del paesaggio è rimasta fuori dalle competenze del Ministero dell'ambiente prevalentemente per ragioni storiche, essendo l'esigenza di quella tutela sorta, sul piano normativo, insieme a quella dei beni di valore storico-architettonico, in epoche precedenti all'istituzione di tale Ministero, ed affidata alla cura del Ministero dei beni culturali (o, se si preferisce, ora, "*della cultura*").

La tela di interrelazioni tra le discipline di settore e quelle delle autorizzazioni uniche, e di queste ultime tra loro, nonché i continui rimandi tra tali discipline e quella delle valutazioni ambientali (valutazione di impatto ambientale ma anche valutazione di incidenza), rende qualsiasi trattazione incentrata su uno solo di questi procedimenti/provvedimenti autorizzatori, in un certo senso, inevitabilmente incompleta; nel senso cioè che essa descriverebbe la materia che ne fosse oggetto senza considerare i decisivi riflessi che su di essa hanno le normative che regolano le altre autorizzazioni. D'altro canto, i manuali di tutela dell'ambiente sono costretti a lasciare al tema delle autorizzazioni uno spazio talora insufficiente per l'argomento che costituisce, invece, il cardine di quella tutela.

Per questo si è voluto dare alla luce un testo, per molti versi dalla innovativa impostazione, che tratta l'intera materia ambientale sotto lo specifico profilo, che è poi quello cruciale, delle autorizzazioni da ottenere per esercitare attività e realizzare opere che hanno effetti sull'ambiente.

L'approccio alla materia è del resto necessariamente interdisciplinare. Ed è per questo che il volume è stato realizzato da Stefano Margiotta che, oltre che giurista ormai al suo quarto libro in materia ambientale (“*Manuale di tutela dell'ambiente*” e “*La Riforma della legislazione ambientale*” editi da Il Sole 24 Ore; “*Problemi e tecniche nella valutazione di impatto ambientale delle Grandi opere*”, edito da Colombo) è stato per molti anni anche membro della Commissione speciale per la valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture e insediamenti strategici sul piano nazionale ed è il costituente del Comitato tecnico-scientifico dell'opera enciclopedica di informatica giuridica e|DOCTA, che si compone anche di eccellenze delle scienze dell'ingegneria e della tutela ambientale.

Il presente volume fa parte della Linea editoriale di Legislazione Tecnica che mira a coniugare in eguale modo esigenze applicative (“*pratiche*”) assicurando un uso prettamente professionale al volume stesso, e rigore metodologico e tecnico-giudico, in modo da assicurare da un lato la facilità di comprensione di concetti talora molto complessi e la cui soluzione implica non facili né univoche operazioni ermeneutiche, e dall'altro la consapevolezza dell'esistenza di profili problematici e di necessari approfondimenti. Per questo, si dà atto dell'ampia bibliografia esistente.

Il libro tenta inoltre di risolvere il problema dato dal fatto che la disciplina della materia non si esaurisce con le norme nazionali, dando ampio spazio, (e in questo caso si crede trattarsi di opera unica nel suo genere) alla normativa delle Regioni e Province autonome.

L'Autore e L'Editore



**Pagine non disponibili
in anteprima**



1.1.6.3 Natura e contenuto della decisione

L'Autorità competente conclude con provvedimento espresso il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale (art. 2, L. n. 241 del 1990).

Infatti in materia ambientale si realizza un'eccezione alla disciplina generale del silenzio-assenso, atteso che l'art. 20, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 deroga espressamente all'istituto del silenzio-assenso per atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, materia nella quale rientra a pieno titolo la disciplina della valutazione di impatto ambientale (cfr. T.A.R. Molise-Campobasso, sez. I, 23 luglio 2021, n. 294): il procedimento di V.I.A. non può pertanto dirsi concluso se allo scadere dei termini di legge nessun provvedimento è stato emanato.

Il provvedimento di V.I.A. (talora denominato anche "giudizio di compatibilità ambientale" - cfr. art. 37)

Esso è obbligatorio e vincolante (art. 5) e, rispetto ad esso, il proponente ha la tipica posizione dell'interesse legittimo. L'esito del procedimento non dipende solo dalla dimostrazione del rispetto da parte del proponente delle norme e dei valori-limite d'inquinamento eventualmente previsti da esse ma da una valutazione non matematicamente misurabile del complesso delle influenze dell'opera sull'ambiente nel suo complesso, sull'uomo e nelle interrelazioni tra le varie componenti ambientali. La giurisprudenza amministrativa, in particolare, afferma ripetutamente che la valutazione di impatto ambientale presenta dunque profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o dell'intervento, apprezzamento sindacabile dal giudice soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (così Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392; Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II-bis, 2 maggio 2019, n. 5551; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 1 dicembre 2017, n. 11921; T.A.R. Piemonte-Torino, sez. II, 16 gennaio 2015, n. 104; analogamente, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; T.A.R. Puglia-Lecce, sez. I, 10 gennaio 2014, n. 75; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. IV, 6 febbraio 2014, n. 386; T.A.R. Sardegna-Cagliari, sez. I, 28 febbraio 2014, n. 185; T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, 29 luglio 2014, nn. 1427, 1428, 1429; T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 12 giugno 2014, n. 717; T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 5 giugno 2014, n. 685; T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 9 maggio 2014, n. 597; T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 23 ottobre 2014, n. 1226; T.A.R. Piemonte-Torino, sez.

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 novembre 2020. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (art. 103, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; art. 37, D.L. 8 aprile 2020, n. 23; art. 41, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

II, 16 gennaio 2015, n. 104; vedi anche Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640).

Parametri per la determinazione degli esiti del procedimento e del suo contenuto sono peraltro costituiti:

- dalla finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica (art. 4);
- dalle strategie di sviluppo sostenibile, da intendersi quale quadro di riferimento per le valutazioni ambientali (art. 34).

Il provvedimento in discorso non può limitarsi a descrivere l'impatto ambientale ma deve valutarlo e giudicarne la compatibilità (Corte Giustizia Unione Europea, sez. I, 3 marzo 2011, n. C-50/09).

Il provvedimento di V.I.A.:

- deve essere coerente con quanto emerso nel corso dell'istruttoria ed illustrato nella parte delle motivazioni del provvedimento;
- contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti (art. 26 sui poteri di prescrizione connessi al provvedimento di V.I.A.; v. anche T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 8 marzo 2013, n. 627) ed ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti (artt. 28 e 29).

I provvedimenti di impatto ambientale possono essere:

- negativi;
- positivi, con o senza "*condizioni ambientali*".

La prassi conosce altre formule, talora adottate per la necessità di contemperare il rispetto delle norme con esigenze di carattere politico-amministrativo, quali il c.d. provvedimento "*interlocutorio negativo*". In questo caso il giudizio negativo di compatibilità ambientale poggia prevalentemente sull'impossibilità dell'Autorità competente a risolvere positivamente la procedura per carenze istruttorie, non risolte nonostante le integrazioni presentate dal proponente nel corso della medesima agli elaborati inizialmente depositati. In sostanza il provvedimento interlocutorio negativo, a differenza del provvedimento di V.I.A. del tutto negativo, non impedisce, su nuove basi e nuovi approfondimenti e nel rispetto di quanto desumibile da tale provvedimento, di ripresentare istanza di V.I.A. per un progetto simile.

Altre volte l'Autorità competente senza emettere il provvedimento di V.I.A. si limita a prendere atto che il progetto è stato ritirato, esplicitamente o implicitamente, per non essere stata integrata l'incompleta documentazione presentata oppure che non vi si può dare corso per non essere stata data risposta alla richiesta di integrazioni avanzata durante la fase istruttoria.

Il provvedimento di V.I.A. contiene, in particolare, per legge (art. 25):

- le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'Autorità competente;
- le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;



**Pagine non disponibili
in anteprima**



4.2.2 A.I.A. di competenza regionale o delle Province autonome

In caso di A.I.A. di competenza regionale o delle Province autonome, tenuto conto delle eventuali norme locali, essa va presentata in base a quanto dalle stesse stabilito. La modulistica regionale non si discosta, peraltro spesso in maniera significativa, da quella statale esposta al paragrafo 4.2.1. Vedi:

- Norme regionali e delle Province autonome in tema di A.I.A. (paragrafo 4.16);
- Linee guida regionali (o provinciali) sull'A.I.A. eventualmente elaborate dalla Regione (o Provincia) interessata.

4.2.3 Relazione di riferimento in casi specifici

Avvertenza - Con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017 il T.A.R. del Lazio-Roma ha annullato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014 che, prima del D.M. 15 aprile 2019, n. 95, regolava le modalità per la redazione della "relazione di riferimento". Tale decisione, riguardando un atto normativo, ha potenzialmente efficacia *erga omnes* (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 21; Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2009, n. 7023; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469).

Unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento 16 nei seguenti casi (art. 3, D.M. 15 aprile 2019, n. 95):

- raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di cui all'allegato XII alla parte seconda, punto 4 del D. Leg.vo n. 152 del 2006;
- impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII, D. Leg.vo n. 152 del 2006 (si tratta degli impianti indicati nell'allegato XII, alla parte seconda del D. Leg.vo n. 152 del 2006, ai punti 1, 3, 4 e 5);

16 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *v-bis*) del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, per "relazione di riferimento" si intendono le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW (si tratta degli impianti di cui al punto 2 dell'allegato XII, alla parte seconda, del D. Leg.vo n. 152 del 2006), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
- impianti che all'esito della procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti disciplinata dall'art. 4 e dall'all. 1 del D.M. n. 95 del 15 aprile 2019, risulta verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti. In questo ultimo caso va presentata all'Autorità competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui al suddetto allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti nel corso della stessa (informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'allegato 1, D.M. cit.).

4.2.3.1 Contenuti minimi della relazione di riferimento secondo l'impianto cui si riferisce

La relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida (vedi Comunicazione UE del 6 maggio 2014) emanate ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, e contiene almeno le seguenti informazioni (allegato 2, D.M. 15 aprile 2019, n. 95):

1. uso e destinazione d'uso attuali del sito;
2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale;
3. descrizione delle attività pregresse svolte all'interno del sito;
4. informazioni generali riguardanti il contesto geologico e idrogeologico del sito;
5. identificazione e delimitazione cartografica delle zone in cui, sulla base della struttura e dell'organizzazione dell'installazione, vi è una elevata probabilità che sostanze pericolose entrino in contatto con suolo o acque sotterranee ("*centri di pericolo*");
6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti;
7. illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento e di analisi applicati, le analisi effettuate;
8. descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con specifico riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, e dei criteri utilizzati per determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate;
9. eventuali ulteriori misurazioni disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico



**Pagine non disponibili
in anteprima**



6.3 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

La Conferenza dei servizi per l'adozione dei provvedimenti ambientali in uno con quelli d'autorizzazione all'esecuzione dell'opera

L'art. 14, L. n. 241 del 1990, stabilisce che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita Conferenza di servizi.

Nel caso di V.I.A. di competenza regionale, il proponente può pertanto richiedere all'Autorità competente il rilascio di un unico provvedimento volto sia ad ottenere la V.I.A. che le autorizzazioni ambientali che quelle necessarie per realizzare ed esercitare il progetto. Trattasi in particolare del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende (art. 27-bis, inserito dal D. Leg.vo n. 104 del 2017):

- la valutazione di impatto ambientale;
- ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto;
- ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia anche diversa da quella ambientale (ad esempio, si ritiene, in materia urbanistica o edilizia), richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e l'esercizio del medesimo.

6.3.1 Procedimento

Eventuale fase preliminare

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di rilascio di Provvedimento unico autorizzatorio regionale, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'Autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50).

Di conseguenza:

- la documentazione di cui sopra è pubblicata e resa accessibile, entro cinque giorni dalla trasmissione, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal pro-

ponente, nel sito web dell'Autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione;

- contestualmente l'Autorità competente indice una Conferenza di servizi preliminare con le medesime amministrazioni ed enti.

La predetta Conferenza di servizi preliminare:

- si svolge in modo semplificato (vedi art. 14-*bis* della L. n. 241 del 1990);
- in termini che possono essere ridotti fino alla metà.

Le Amministrazioni e gli enti coinvolti nella Conferenza si esprimono, in tale sede, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Entro cinque giorni dal termine dei lavori della Conferenza preliminare, l'Autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite (art. 26-*bis*).

Istanza e suoi contenuti

Il proponente presenta l'istanza (la modulistica è generalmente offerta dalle Autorità competenti sul loro sito internet), allegando:

- a) la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte delle Autorità competenti al fine del rilascio di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia anche diversa da quella ambientale (ad esempio, si ritiene, in materia urbanistica o edilizia), richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e l'esercizio del medesimo. E così dovrà ad esempio essere presente la documentazione prevista, secondo le autorizzazioni richieste, per:
 - l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera (es. permesso di costruire);
 - l'autorizzazione alle emissioni nell'aria - vedi capitolo 7⁸;
 - l'autorizzazione agli scarichi idrici - vedi capitolo 8⁸;
 - l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti (ovvero della relativa comunicazione in caso di applicazione del regime semplificato) - vedi capitolo 10⁸;
 - l'autorizzazione al trattamento di rifiuti contenenti PCB e PCT⁸;
 - l'autorizzazione paesaggistica, se il progetto implica interventi in aree con vincolo paesaggistico ad essa soggette - vedi capitolo 12;
 - l'autorizzazione antisismica, se l'area dove l'opera deve essere realizzata, la richieda;

8 Si veda la nota 2.

- se il progetto riguarda impianti con pericolo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, il nulla osta di fattibilità a seguito della presentazione del rapporto preliminare di sicurezza;
 - se del caso, in relazione all'oggetto del progetto presentato dal proponente, l'autorizzazione per: a) scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; b) immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
- b) la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per la V.I.A.
- Il proponente allega inoltre l'istanza con un avviso pubblico che deve avere i seguenti contenuti (artt. 24, comma 2, e 27-bis):
- a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
 - b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di V.I.A. ⁹;
 - c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
 - d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
 - e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
 - f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza;
 - g) la specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

Pubblicazione della documentazione - Verifica del pagamento del contributo - Comunicazioni

Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Autorità competente:

- verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto per gli oneri istruttori e il monitoraggio (contributo ex art. 33),
- pubblica la documentazione nel proprio sito web;
- comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web ¹⁰.

La pubblicazione avviene nel rispetto della riservatezza dei dati industriali e commerciali indicati motivatamente dal proponente come da mantenere segreti in base alla normativa sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali (art. 27-bis).

Verifica della completezza della documentazione ed eventuali integrazioni della stessa

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'Autorità competente, sono verificate la adeguatezza e la completezza della documentazione ad opera:

9 Con l'eventuale possibilità di impatti transfrontalieri e la conseguente necessità di osservare le relative disposizioni.

10 La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1, in caso di impatti ambientali negativi potenzialmente transfrontalieri.



**Pagine non disponibili
in anteprima**



clima acustico - c.d. relazione acustica. L'art. 8, comma 3-bis, L. n. 447 del 1995 ammetteva che la valutazione potesse essere resa tramite un'autocertificazione del tecnico abilitato che avesse attestato il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento; il comma 3-bis è stato tuttavia abrogato dall'art. 12, D. Leg.vo n. 42 del 17 febbraio 2017.

9.3.3 Obbligo di documentazione di previsione dell'impatto acustico o autocertificazione

La valutazione d'impatto acustico è finalizzata a verificare se l'esecuzione dell'opera determina un inquinamento acustico compatibile con gli insediamenti esistenti sia al fine di accertarne la realizzabilità che al fine di individuare le modifiche progettuali ovvero le misure di mitigazione o, in subordine compensazione, necessarie.

Le seguenti domande devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, L. n. 447 del 1995):

- a) domande per il rilascio di titoli abilitativi dell'edilizia relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) domande per il rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- c) domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Tuttavia:

1. per le attività di cui all'allegato B al D.P.R. n. 227 del 2011, tale documentazione non è necessaria;
2. per le attività di cui al medesimo allegato B al D.P.R. n. 227 del 2011 che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se non sono superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Opere soggette a V.I.A. - Impianti sportivi, discoteche e circoli privati rumorosi

Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione del codice della strada;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (art. 8, L. n. 447 del 1995).

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale statale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate mentre la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto da direttive che il Ministro dell'ambiente deve emanare ai sensi dell'art. 10, comma 5, primo periodo, della L. n. 447 del 1995 (art. 8, cit.).

9.3.4 Schema grafico

SCHEMA DEI CASI IN CUI È RICHIESTA DALLA NORMATIVA STATALE LA RELAZIONE IN MATERIA DI ACUSTICA



Note:

(1) Es. strade, aeroporti, ferrovie, discoteche.

(2) Es. scuole, ospedali, asili, parchi.

(3) La legge non è chiara nell'imporre la relazione acustica anche alle civili abitazioni non vicine ad infrastrutture rumorose (per le quali è esplicitamente richiesta la documentazione di impatto acustico). Peraltro si tratta di fattispecie residuale in quanto gli edifici nei pressi di «strade» sono comunque soggetti a relazione acustica.

9.4 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME

REGIONE ABRUZZO

Determinazione 17/11/2004, n. DF2/188

L.R. 17/07/2007, n. 23

Delibera G.R. 10 dicembre 2008, n. 1244

Delibera G.R. 14 novembre 2011, n. 770/P

REGIONE BASILICATA

L.R. 04/11/1986, n. 23

Deliberazione 11 dicembre 2012, n. 1724

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

L.P. 05/12/2012, n. 20



**Pagine non disponibili
in anteprima**



12.4 INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

12.4.1 Elenco degli interventi minori

Sono soggetti a procedura semplificata per l'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi ed opere considerati dalla legge di "lieve entità" (art. 3 e allegato B, D.P.R. n. 31 del 2017).

Intervento	Note, condizioni e limiti dell'intervento
Incrementi di volume della costruzione originaria ⁴⁵	Gli incrementi: - non devono essere superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione; - non devono essere superiori a 100 mc; - devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) ⁴⁶	Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
Modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti
Interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti ⁴⁷	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti
Realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti
Realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti

segue

⁴⁵ Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile eseguito nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori correlati al primo incremento, è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.

⁴⁶ Si veda la nota 13.

⁴⁷ Sul tema vedi T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, 19 maggio 2020, n. 543.

Intervento	Note, condizioni e limiti dell'intervento
Interventi sui prospetti, diversi da quelli sopra indicati	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti
Interventi sulle coperture quali: - rifacimento del manto del tetto con materiali diversi - modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici - modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde - realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca - inserimento di canne fumarie o comignoli ⁴⁸ - realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti ⁴⁸
Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti
Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche	L'onere di autorizzazione sussiste se si tratta di interventi comportanti: - la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero - la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici	L'autorizzazione è richiesta se tratta di impianti - su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o - non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure - qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a), b) e c) ⁴⁹

segue

48 Secondo il T.A.R. (vedi T.A.R. Umbria, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 38), l'installazione di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa nel centro storico necessita dell'autorizzazione paesaggistica mediante procedura ordinaria, non rientrando tra gli interventi autorizzabili con la procedura semplificata.

49 Si veda la nota 13.